

**Convenzione operativa tra Regione Emilia Romagna e INPS in
attuazione dell'intervento previsto dal Decreto Direttoriale del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 807 del 19/10/2012
denominato "Staffetta generazionale"**

TRA

la Regione Emilia Romagna (di seguito denominata Regione), con sede Bologna, in viale Aldo Moro,52, Partita IVA 80062590379, in persona di _____ - nato a _____ codice fiscale _____, legittimata alla sottoscrizione con deliberazione della Giunta Regionale n. _____ del _____ 2014 in qualità di Responsabile del Servizio Lavoro della Direzione generale Cultura, Formazione e Lavoro della Regione Emilia Romagna;

E

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito denominata INPS) con sede in Roma, Via Ciro il Grande 21, C.F. 80078750587, rappresentato dal Presidente, dr. _____, nato a _____, il _____, giusta procura conferita al Direttore Regionale per la _____, nato a _____ il _____ CF _____

Premesso che:

- i Decreti Direttoriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nn. 12319, 12320, 12321 del 19/12/2009 impegnano in favore dell'INPS e delle Regioni/Province Autonome risorse pari ad € 79.685.961,61 al fine di incentivare la ricollocazione dei lavoratori licenziati nei singoli bacini regionali;
- i Decreti Direttoriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 130 del 29/12/2009 e n. 481 del 25/06/2012, hanno ripartito le citate risorse tra le Regioni e le Province Autonome, individuando altresì le tipologie di intervento finanziabili e le modalità inerenti i pagamenti;
- il Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 807 del 19/10/2012 ha integrato gli interventi già individuati dai Decreti Direttoriali n. 130 e n. 481 citati con un'ulteriore tipologia di azione, sotto forma di integrazione contributiva, a titolo di contribuzione volontaria a beneficio di lavoratori anziani che accettino volontariamente un contratto part-time a fronte della assunzione di giovani con contratto di apprendistato e/o indeterminato;
- l'art. 3 del summenzionato Decreto n. 807 del 19/10/2012 prevede che

le Regioni attivino intese con l'INPS per la quantificazione dell'onere finanziario e per le comunicazioni inerenti ai lavoratori beneficiari dell'integrazione contributiva volontaria, provvedendo altresì al trasferimento all'INPS delle risorse necessarie;

- le "Linee guida per l'attuazione degli interventi previsti dal Decreto Direttoriale n. 807 del 19/10/2012 (cd. Staffetta generazionale)", emanate dal Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali – Direzione Generale per le Politiche Attive e Passive del Lavoro – definiscono le regole procedurali di attuazione di tale intervento, il ruolo dell'INPS, nonché l'assistenza tecnica fornita da Italia Lavoro S.p.A. per la realizzazione delle attività;
- la nuova tipologia di azione prevede che a fronte dell'assunzione di giovani con contratto di apprendistato o comunque a tempo indeterminato, la Regione/PA versi all'INPS un'integrazione contributiva, a titolo di contribuzione volontaria, a beneficio dei lavoratori anziani della medesima azienda che trasformino il proprio rapporto di lavoro full-time in part-time;
- la Regione ha richiesto, con nota PG 2013.176897 del 15/07/2013 inviata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di destinare una parte delle risorse ad essa attribuite al finanziamento di interventi contestuali a favore dei giovani e degli anziani, in conformità a quanto previsto dal citato D.D. 807/2012;
- le risorse finanziarie saranno rimborsate all'INPS direttamente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dietro presentazione di apposita rendicontazione contenente prospetto riepilogativo dei pagamenti effettuati;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 1094 del 02/08/2013 la Giunta Regionale ha autorizzato il Responsabile del Servizio Lavoro della Direzione Generale Cultura, Formazione e Lavoro della Regione a procedere alla sottoscrizione della presente convenzione;
- con determinazione n. ____ del _____ il Presidente dell'INPS ha approvato la presente Convenzione, autorizzando il Direttore regionale _____ alla sottoscrizione.

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Finalità

La presente convenzione viene stipulata al fine di provvedere al versamento dei contributi volontari ad integrazione nei confronti dei lavoratori e lavoratrici destinatari dell'intervento previsto in attuazione del Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 807 del 19/10/2012, denominato "staffetta generazionale".

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 - Adempimenti delle parti

Tutti gli adempimenti previsti dalla presente Convenzione sono accentrati presso la sede _____ dell'INPS.

La Regione acquisisce, su specifica delega degli interessati, e con il supporto dell'INPS, le informazioni relative al possesso dei requisiti necessari per il conseguimento del diritto a pensione entro il termine massimo previsto nella delibera regionale.

Sarà altresì cura della Regione, successivamente all'acquisizione da parte dell'INPS dell'elenco definitivo di cui all'art. 3, segnalare ai lavoratori interessati all'intervento che gli stessi dovranno presentare all'Istituto la domanda di autorizzazione ai versamenti volontari secondo le modalità di cui al successivo art. 5.

Art. 3 - Modalità operative

La Regione presenta alla sede dell'INPS indicata all'art. 2, in apposito foglio elettronico di calcolo, l'elenco dei lavoratori (completo di anagrafica e codice fiscale) che intende ammettere all'intervento occupazionale.

Con riferimento al citato elenco di lavoratori, l'INPS, entro 45 giorni dalla consegna dell'elenco, restituisce alla Regione la quantificazione degli importi dovuti a titolo di contribuzione volontaria e la Certificazione di decorrenza pensionistica degli stessi per la verifica dei requisiti necessari per il conseguimento del diritto a pensione, a legislazione vigente.

A seguito di tali verifiche la Regione presenta alla sede INPS di cui all'art. 2, sulla base dell'allegato tracciato predisposto dall'INPS, l'elenco dei lavoratori interessati all'intervento oggetto della presente convenzione. La Direzione _____ INPS trasmette detto elenco alla Direzione Centrale Entrate dell'INPS al fine del monitoraggio e della gestione coordinata delle procedure di intervento con la Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici.

Per gli eventuali invii successivi al primo, qualora si renda necessario aggiungere ulteriori lavoratori, sarà onere della Regione verificare la disponibilità residua delle risorse finanziarie.

Art. 4 - Domande di prosecuzione volontaria

Le domande di prosecuzione volontaria ad integrazione dei periodi di lavoro part-time sono regolamentate dall'art. 8 del D.Lgs. n. 564/1996 e dalla circolare INPS n. 29/2006 e si riferiscono ad anni – interi o parziali se interviene cessazione del rapporto di lavoro - già conclusi e a situazioni contributive consolidate.

L'autorizzazione ai versamenti volontari di cui alla presente Convenzione integra la contribuzione obbligatoria, in base alle norme citate, come di seguito specificato:

- a) il versamento ha funzione di copertura - utile ai fini del diritto e della misura della pensione - nei casi di part-time verticale con prestazioni lavorative a tempo pieno in alcune settimane del periodo richiesto, intervallate da settimane interamente non lavorate;
- b) il versamento ha, di norma, funzione integrativa - utile ai fini della misura della pensione - nei casi di part-time orizzontale con prestazioni lavorative in ogni settimana del periodo richiesto, salva l'ipotesi in cui il versamento, incrementando l'imponibile annuo, riduca o annulli gli effetti prodotti dall'applicazione dell'articolo 7 della legge n. 638/1983 ed assuma perciò efficacia anche ai fini del diritto a pensione;
- c) il versamento ha funzione integrativa - utile ai fini della misura della pensione - per i periodi di attività lavorativa settimanale ad orario ridotto e funzione di copertura - utile ai fini del diritto e della misura della pensione - per i periodi interamente non lavorati, nei casi di part-time misto.

Art.5 - Adempimenti successivi

I lavoratori indicati nell'elenco acquisito dall'INPS presentano - entro un mese dalla data di scadenza ordinaria del termine per la consegna della certificazione unica dei redditi di lavoro (CUD) riferita all'anno interessato - le domande di autorizzazione alla contribuzione volontaria ad integrazione per l'anno di riferimento con le modalità e secondo le indicazioni della circolare INPS n.111 del 2011.

Gli stessi lavoratori dovranno ripresentare la domanda di autorizzazione ai versamenti volontari integrativi ogni anno, al fine di garantirsi la copertura/integrazione massima prevista (pari a 24 mesi) o quella minima necessaria al raggiungimento del diritto a pensione.

I lavoratori che cessano l'attività lavorativa dovranno presentare domanda di autorizzazione ai versamenti volontari integrativi entro un mese dalla consegna del CUD riferito all'anno di cessazione.

Art. 6 – Autorizzazione dell'INPS

L'INPS rilascia l'autorizzazione alla contribuzione integrativa volontaria part time notificando il provvedimento al lavoratore entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda, salvo impedimenti dovuti a eventuali carenze di denunce retributive.

I lavoratori dovranno poi consegnare, per opportuna conoscenza, copia della autorizzazione ricevuta alla Regione.

L'INPS, completata l'istruttoria relativa alle domande di tutti i lavoratori in elenco, fornisce -entro 30 giorni- alla Regione e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, secondo il tracciato predisposto, l'importo dei contributi da versare per le autorizzazioni rilasciate.

Art. 7 - Adempimenti ex decreto legislativo 196/2003

Ciascuna delle parti in qualità di autonomo titolare è tenuta ad assumere

tutte le iniziative necessarie a garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni od integrazioni in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 8 - Entrata in vigore, durata ed effetti

La Convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione e ha durata fino alla data dell'ultimo versamento utile riferito ai lavoratori beneficiari dell'integrazione contributiva volontaria.

Le Parti si impegnano ad apportare eventuali modifiche e/o integrazioni alla presente convenzione qualora, nel corso della sua esecuzione, dovessero verificarsi variazioni del quadro normativo o si rilevi l'opportunità di miglioramenti procedurali.

La presente convenzione si intende sottoscritta alla data di apposizione della firma digitale da parte della Regione quale ultimo firmatario; nella medesima data la Regione procederà alla repertoriazione dello stesso.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis (così come modificato dall'art. 6 comma 2 Legge n. 221/2012) della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.

Regione Emilia Romagna

Direzione Regionale INPS

Firmata digitalmente ai sensi dell'art. 15 L. 241/1990